



Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Fallimentare Ufficio di Gela

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Maria Rosaria Carlà	Presidente
dott.ssa Anna Maria Ciancio	Giudice
dott.ssa Stefania Sgroi	Giudice relatore

letti gli atti del procedimento di concordato preventivo n. 2/2018 R.G.fall., instaurato su ricorso depositato il 27.9.2018 dal debitore B L (c.f. n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale, con il ministero dell'avv. con la nomina del Commissario giudiziale avv.

in pendenza del procedimento per fallimento avverso il medesimo debitore, su istanze per fallimento iscritte ai nn. 26/2018, 14/2020 e 18/2020 R.G.prefall.,

a scioglimento dell'udienza assunta all'udienza collegiale del 16.6.2020, fissata ex art. 162, co.2, l.fall.;

ha emesso il seguente

DECRETO

EX ART. 162, CO.2, L.FALL.

Rilevato che

in pendenza del procedimento per fallimento, instaurato su ricorso depositato il 3.7.2018 dal creditore S S.R.L. (p.i. 03799180876) in persona del rappresentante legale p.t. , con il ministero dell'avv. iscritto al n. 26/2018 R.G.prefall.,

il debitore B L (c.f. n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale, ha depositato in data 27.9.2018 un ricorso ex art. 161, co.6, l.fall. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, iscritto al n. 2/2018 R.G.fall., depositando poi, previa assegnazione del termine ex art. 161, co.10, l.fall. , la proposta con relativa documentazione in data 25.2.2019;

tuttavia il debitore, come segnalato dal Commissario giudiziale con nota depositata l'11.2.2020, non ha provveduto alla integrazione ex art. 162, co.1, l.fall. della proposta concordataria depositata il 25.2.2019, nel termine di 15 giorni assegnato con il decreto collegiale depositato il 19.9.2019 e prorogato su sua richiesta di 60 giorni con il decreto collegiale depositato il 10.10.2019, senza pertanto superare i plurimi rilievi critici formulati dal Commissario giudiziale nel richiesto parere depositato il 12.7.2019, a cui il Collegio integralmente si riporta;



con decreto collegiale depositato il 12.2.2020 è stata pertanto fissata ex art. 162, co.2, l.fall. l'udienza del 31.3.2020 che poi, a causa della sopravvenuta emergenza epidemiologica da Covid-19, con decreto collegiale depositato il 19.3.2020 è stata differita d'ufficio al 16.6.2020 ex art. 83, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

considerate le deduzioni formulate dalle parti e dal Commissario giudiziale all'udienza ex art. 162, co.2, l.fall. del 16.6.2020;

ritenuto in particolare che l'istanza del debitore di concessione di un termine di 90 giorni per la presentazione di una nuova proposta di concordato ex art. 9, comma 2, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*", convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, previa eventuale assegnazione di un termine per l'integrazione documentale dell'istanza stessa, è infondata per insussistenza dei presupposti di legge, tenuto conto che:

-- l'invocato art. 9, comma 2, rubricato "*Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione*", si inserisce nel quadro della normativa emergenziale dettata dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modificaz. dalla l. 5 giugno 2020, n. 40, per "*la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi*", come precisato nel preambolo dello stesso decreto legge;

-- è alla luce di tale *ratio legis* propria della normativa emergenziale, che va interpretata l'intera disciplina dettata dall'art. 9 "*in materia di concordati preventivi*", ed in particolare il comma 2 invocato dal ricorrente, che nel contemplare letteralmente "*i procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data del 23 febbraio 2020, sino all'udienza fissata per l'omologazione*", non è riferibile alla stregua di tale interpretazione sistematica al caso di specie in cui, a fronte di una proposta concordataria depositata il 25.2.2019, era già scaduto, ben prima del verificarsi dell'emergenza epidemiologica, il termine di 15 giorni assegnato con il decreto collegiale depositato il 19.9.2019 e prorogato di 60 giorni con il decreto collegiale depositato il 10.10.2019, per integrare la proposta stessa ex art. 162, comma 1, l.fall. , e in cui la stessa udienza ex art. 162, comma 2, l.fall. era già stata fissata con decreto collegiale depositato il 12.2.2020, venendo solo differita d'ufficio per l'emergenza epidemiologica ex art. 83, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

-- pertanto, alla stregua della interpretazione sistematica dell'art. 9, comma 2, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modificaz. dalla l. 5 giugno 2020, n. 40, e della scadenza dei termini propri della presente procedura, l'emergenza epidemiologica da Covid-19 non ha avuto alcuna incidenza socio-economica sulla presente procedura, tale da giustificare la concessione del termine ex art. 9, comma



2, d.l. cit. , avendo comportato una mera ricalendarizzazione dell'udienza ex art. 162, comma 2, l.fall. , già previamente fissata per il maturare dei suoi presupposti ben prima dell'emergenza stessa, come sopra precisato;

-- il criterio interpretativo di ordine sistematico assume una valenza particolarmente pregnante nel caso di specie, essendo dotato di fondamento costituzionale ex art. 77, comma 2, Cost., in quanto *“la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale”* (v. preambolo del d.l. n. 23/2020) integra i *“casi straordinari di necessità e di urgenza”* che sul piano costituzionale hanno legittimato il Governo ad adottare tali misure con un atto avente forza di legge, qual è il decreto legge;

Ritenuto, pertanto, che

il termine ex art. 9, comma 2, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modificaz. dalla l. 5 giugno 2020, n. 40, non può essere concesso, tenuto conto che l'istanza del debitore è genericamente motivata con riferimento alla possibilità di usufruire di nuove risorse finanziarie, senza dedurre in modo specifico in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid-19, da considerarsi sopravvenuta rispetto alla presente procedura per le ragioni sopra precisate;

la proposta concordataria depositata il 25.2.2019 è inammissibile ex art. 162, comma 2, l.fall. , per mancata integrazione entro il termine all'uopo assegnato e prorogato ex art. 162, comma 1, l.fall. , a fronte dei plurimi rilievi critici formulati dal Commissario giudiziale nel richiesto parere depositato il 12.7.2019, a cui il Collegio integralmente si riporta;

sussistono i presupposti per dichiarare, con separata sentenza, il fallimento dell'intimato;

P.Q.M.

visto l'art. 162, co.2, l.fall.;

dichiara l'inammissibilità della proposta concordataria di B L (c.f. n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale, iscritta al n. 2/2018

R.G.fall.;

provvede con separata sentenza alla dichiarazione di fallimento del debitore.

Gela, così deciso nella camera di consiglio del 22.7.2020.

IL GIUDICE RELATORE

dott.ssa Stefania Sgroi

IL PRESIDENTE

dott.ssa Maria Rosaria Carlà

